



# COMUNE DI RADDUSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

C.A.P. 95040 Via Garibaldi, 2

pec: [comuneraddusa@postecert.it](mailto:comuneraddusa@postecert.it)

ORDINANZA N° 10 DEL 24/05/2024

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI AGRICOLI ANNO 2024

## IL SINDACO

### Premesso che:

- Nel periodo primaverile e in particolare nella stagione estiva, aumentano le segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria e abbandono dei lotti interclusi, aree edificabili e non, di proprietà privata, ubicati sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che si protendono oltre il confine che delimita la proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi e possono essere causa predominante di incendi oltre ad essere un grave danno e pericolo per la salute pubblica e per la proliferazione di insetti e di animali di vario genere;
- con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario predisporre adeguati provvedimenti volti a prevenire il rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati che rappresentano un grave pericolo per l'incolumità pubblica e dei beni e del patrimonio ambientale;

### Considerato che:

- la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

**Ritenuto** pertanto necessario intervenire per prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che possano determinare pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, nonché degrado e deturpamento del patrimonio pubblico che privato;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte di privati cittadini proprietari di appezzamenti di terreni posti all'interno del territorio urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

**Ritenuto inoltre** necessario intervenire al fine di prevenire nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

**Vista** la normativa in tema di combustione su luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole di cui al D.L. n° 91 del 24.06.2014;

**Constatato** che la normativa di cui sopra prevede che il raggruppamento e la combustione in piccoli cumuli di quantità giornaliere non superiori i tre metri cubi steri per ettaro di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lett. F del D.lgs 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola;

**Rilevato** che i Comuni, con proprie ordinanze, in deroga al D.lgs 152/2006, possono individuare le aree e i luoghi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute pubblica;

**Rilevata** la necessità di disciplinare su tutto il territorio Comunale la combustione di materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;

## Visti:

- il D.lgs n.244 del 02.01.2018 “codice della Protezione Civile.”;
- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 “norme in materia di Protezione Civile”;
- l’art.59 T.U. n.773 del 18.06.1931 delle Leggi di P.S. e s.m.i.;
- l’art.255 del D.lgs n.152 del 2006;
- la L.R. n.16 del 06.04.1996 “ riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;
- il titolo III art.13 D.lvo n. 139 del 08.03.2006 in materia di “prevenzione incendi”;
- il nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n.353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il D.lgs n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in particolare l’art.54 il quale comma 2 prevede che “il Sindaco quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

## DISPONE

Che durante il periodo compreso tra la data del 15.05.2024 ed il 30.09.2024, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio Comunale (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, e quando in seguito precisato a proposito dei residue vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) è fatto divieto assoluto di:

- a) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- b) accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- c) usare motori forneli inceneritori che producono faville o braci;
- d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- e) usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle individuate;
- f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili su aree pubbliche;
- g) compiere ogni operazione che possa creare immediato pericolo di incendio.

## ORDINA

Per i motivi di cui sopra:

1. ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all’interno del territorio Comunale di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti alle reti varie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 mt dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulizia, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 mt dalla scarpata o banchine;
3. al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o


- detentori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10;
4. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15.05.2024 al 30.09.2024;
  5. nell'ambito del periodo temporale indicato al punto 4, solo dal 15.05.2024 al 15.06.2024 e dal 1 al 31 Settembre è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture secondo accorgimenti:
    - la combustione deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 05:00 alle ore 09:00;
    - dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
    - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiore a 3 metri cubi per ettaro di materiale agricolo e forestale;
    - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate.
  6. L'invio della presente Ordinanza, per ogni eventuale e consequenziale adempimento di rispettiva competenza ai seguenti uffici comunali:
    - all'Ufficio Tecnico;
    - alla Polizia Locale;
    - alla Stazione dei Carabinieri
    - all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
    - al Corpo Forestale di Catania e Caltagirone;
    - alla Protezione Civile.

#### AVVERTE

1. fermo restando le norme previste dagli artt.423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del regolamento approvato con D.P. della Regione Sicilia n.297 del 04.06.2008 (fuochi controllati in agricoltura art.40 commi 1 e 2 L.R. 06.04.1996 n.16, integrata e modificata dalle L.R. del 14.04.2006 n.14) saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta L.R. la sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del Sindaco secondo le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n.689.
2. I casi di violazione e/o in osservanza della presente ordinanza saranno sanzionati con l'applicazione della sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
3. nel caso di mancata pulizia di aree incolte o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'art.29, comma 3 del cds la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 173,00 ad euro 694,00;
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio sarà applicata, oltre alla sanzione penale prevista dal codice penale la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 5000,00 a euro 50000.00, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge n.353 del 21.11.2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categoria descritte all'art. 7 commi 3 e 6 della citate legge.
5. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del cp.

## INFORMA

che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Regione Siciliana sez. di Catania entro 60 (sessanta giorni) dalla data di pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.



**IL SINDACO**  
dott. Emilio COSENTINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Cosentino", written over the printed name.